

ORDINAMENTO COMUNITARIO

Regione Marche

Legge Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011"

Corte Costituzionale, sentenza n. 86/2012

(Artigianato - Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Norme dell'Unione europea quali elemento integrante il parametro di legittimità di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011")

È dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale (art. 21) con la quale viene prevista l'approvazione, ad opera della Giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate, attribuendo, alle imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, la facoltà di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "Marche eccellenza artigiana (Mea)". Tale disciplina, infatti, non osserva i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" e quindi viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Le norme dell'Unione europea sono correttamente evocate dal ricorrente per il tramite dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, quale elemento integrante il parametro di legittimità costituzionale. Infatti, l'inserimento dell'ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme dell'Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregioni Alpi Mediterraneo".

Corte Costituzionale, sentenza n. 112/2010

(Unione europea - Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo - Iniziativa regionale assunta indipendentemente dalla conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006 - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Unione europea - Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo Ritenuto ampliamento delle competenze assegnate al GECT rispetto alla disciplina del regolamento europeo, con violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta modifica normativa ad opera della legge regionale n. 2 del 2010, prima che le disposizioni impugnate esplicassero effetto - Cessazione della materia del contendere).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo promosso con dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 117 e 118 della Costituzione) e del principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) della legge della Regione Liguria n. 1 del 2009, che disciplina la partecipazione della Regione alla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) prima del rilascio dell'autorizzazione governativa prevista dall'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il GECT, introdotto dal regolamento CE n. 1082/2006, ha personalità giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale e ha l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. Il suddetto regolamento impone, altresì, il dovere di notifica allo Stato, da parte dei suoi membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT.

La Consulta respinge le censure governative ritenendo che "l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione e non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo". Pertanto, non può ritenersi che la legge regionale impugnata sia illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione con lo Stato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal regolamento europeo.

Con riguardo alla pretesa violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione i giudici costituzionali respingono la censura facendo rilevare che l'art. 4 della legge contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione.

La Corte Costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 1, comma 1 della l.r. n. 1/2009 che, indicando tra gli obiettivi della Regione Liguria e delle altre Regioni il rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e culturali», amplia le competenze assegnate al GECT dagli artt. 1, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006 che limita gli obiettivi ed i compiti del GECT «all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale», secondo il ricorrente violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione ai sensi del quale la potestà legislativa deve essere esercitata dalle regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sul punto la stessa Corte Costituzionale rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge regionale n. 2/2010 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale" che ha soppresso al comma 1, dell'art. 1, la parola "politici". Tale modifica normativa, secondo i giudici costituzionali, appare di per sé sola sufficiente a ricondurre la portata precettiva della proclamazione di principio contenuta nella norma regionale censurata nell'ambito degli obiettivi affidati al GECT dal regolamento comunitario. La cessazione della materia del contendere deriva anche dalla circostanza che il suddetto intervento legislativo di riforma è avvenuto prima che la disposizione impugnata abbia esplicato effetti.

La Corte dichiara, altresì, la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. n. 1/2009 che, prevedendo tra i compiti del GECT, rispettivamente, la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee» e la «adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT», contrasterebbe con il citato art. 7 del Regolamento CE, che limita invece le attività del GECT alla «attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità» e, pertanto, violerebbe, secondo il ricorrente, l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Sul punto la Corte Costituzionale rileva che, anche in relazione a tale censura, la già citata legge regionale n. 2/2010 non solo ha soppresso il riferimento ai legami «politici» ma ha anche provveduto a modificare la lettera d) nel senso che gli organismi, associazioni e reti cui il GECT può aderire, debbano essere «conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT». Entrambe queste modifiche risultano rilevanti per ritenere che l'intervento normativo sia stato pienamente soddisfacente anche delle ragioni di censura (sulle condizioni richieste dalla giurisprudenza dalla Corte Costituzionale perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, cfr. sentenze n. 299, n. 200, n. 74/2009, n. 439, n. 289/2008).

(a cura di Rossana Appignani)